



**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

Il Giudice, dott. Pasquale Ucci;

LETTO l'art.648 cod. proc. civ.;

SCIUGLIENDO la riserva che precede formulata in data 4.6.2014;

RILEVATO che l'opposizione proposta dal debitore ingiunto non si fonda su prova scritta né su prova di pronta soluzione (in considerazione della mancata imputazione del pagamento eseguito a mezzo bonifico bancario, e di cui si discorre in citazione, alle fatture ed ai crediti sottesi alla originaria richiesta monitoria. Cfr. anche art. 1193 c.c.) giacché allo stato degli atti manca la prova scritta del pagamento e la proposta eccezione di inadempimento in relazione ai difetti del pulitore per piscine di cui alla fattura n. 169 del 17.3.2010, necessita, attesa il disconoscimento della dichiarazione di assunzione di responsabilità a firma dell'allora amministratore della società convenuta, di ulteriori approfondimenti istruttori;

**P.Q.M.**

1. CONCEDE, ex art.648 cod. proc. civ., la provvisoria esecutività al Decreto Ingiuntivo n. 27/2013 emesso dal Tribunale di Napoli Nord - Dr. Rodolfo Daniele.
2. CONFERMA, per l'ulteriore corso del giudizio, i provvedimenti già assunti all'esito dell'udienza dell'4.6.2014.
3. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione alle parti costituite.

Aversa, 25/07/2014

Il Giudice  
Dott. Pasquale Ucci

